



Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale «BANDIERA BIANCA»

Il giorno 20 del mese di marzo, dell'anno 2021, alle ore 19, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, si è riunita in video-conferenza l'Assemblea straordinaria dell'associazione Bandiera Bianca.

Sono presenti personalmente i seguenti soci: Angelo Cariello, Anna Cariello, Valentina Gaudiosi, Dario D'Angelo, Simone Valitutto, Matteo Conte, Carmelina Brogna, Rosaria Sica, Salvatore Cariello, Lello Gaudiosi, Maria Gaudiosi, Antonio Briscione, Nicolò Battipede, Marco Pascarelli, Salvatore Marisei, Rossella Barone, Valerio Luongo, Mary Josephine Tomay, Matteo Forlenza, Giuliana Rosa, Federico Fernicola, Geny De Angelis, Mike Bluett, Massimiliano Voza, Francesca Scoti, Angelica Vitagliano.

L'identità dei soci è stata accertata mediante il riconoscimento del volto attraverso il sistema di video conferenza Google Meet.

Presiede l'Assemblea dei soci il Signor Angelo Cariello, il quale nomina come Segretario della riunione il Signor Matteo Conte con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, e dopo aver verificato il corretto funzionamento del collegamento stabilito con ciascun socio, dichiara validamente costituita l'Assemblea; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle associazioni di promozione sociale e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35-36 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente, dopo aver inviato copia informativa del documento contenente la proposta di statuto mediante il sistema "chat" della piattaforma di video-conferenza, da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 23 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. La votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente Angelo Cariello, alle ore 21, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dispone che sia redatto e, successivamente letto ed approvato il presente verbale della riunione. A seguito della lettura del presente verbale, lo stesso viene posto in votazione; la votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea approva all'unanimità il presente verbale, che viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.30.

Il Segretario



Il Presidente



Piazza San Vito, 3
84024 Contursi Terme
tel 3293617407
associazionebandazone@gmail.com
C.F. 91053700653





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BANDIERA BIANCA"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'Associazione denominata "BANDIERA BIANCA", di seguito indicata anche come "Associazione", come da atto costitutivo del 23 agosto 2013.
2. Una volta acquisita l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), la denominazione dell'Associazione cambierà in "BANDIERA BIANCA APS", senza che ciò comporti modifiche del presente Statuto.
3. L'Associazione ha sede legale in Contursi Terme (SA), Piazza San Vito n. 3. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del CTS;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del CTS;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del CTS;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del CTS;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del CTS;
 - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera j) del CTS;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all'art. 5, comma 1, lettera k) del CTS;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera l) del CTS;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera p) del CTS;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - di cui all'art. 5, comma 1, lettera r) del CTS;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - di cui all'art. 5, comma 1, lettera t) del CTS;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera u) del CTS;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera v) del CTS;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera w) del CTS;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z) del CTS.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di interesse generale saranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni rivolte principalmente, ma non esclusivamente, alla promozione del territorio, della cultura in tutte le sue espressioni, dei giovani e dei diritti civili:
- promuovere ed organizzare attività dirette al riconoscimento dei giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità, al perseguimento del benessere ed il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio regionale e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività, a favorire l'appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;
 - promuovere azioni che valorizzino i giovani e ne sostengano i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;
 - promuovere il riconoscimento dello sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;
 - promuovere interventi e servizi, in particolar modo per i giovani, che garantiscano la facilità di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;
 - favorire le relazioni di reciproco vantaggio fra il mondo giovanile e quello degli adulti;
 - promuovere scambi socio-culturali, in particolare nel mondo giovanile, nel rispetto delle norme e dei programmi, nazionali, comunitari e internazionali;
 - concorrere all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostenere, attraverso l'educazione formale e informale, l'istruzione, la formazione, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale, organizzare e gestire gruppi di studio e di ricerca;
 - prevenire e contrastare il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche; promuovere l'integrazione dei giovani svantaggiati e diversamente abili e la loro inclusione nei processi di cittadinanza attiva;
 - favorire l'occupabilità e la crescita delle competenze dei giovani anche attraverso esperienze professionalizzanti;
 - creare, organizzare e gestire spazi di aggregazione giovanile, all'interno dei quali i giovani possano esprimere la propria creatività e trovare ambiti di socializzazione; promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue forme, artistica, letteraria e musicale nel mondo giovanile e non, creando luoghi di incontro e di aggregazione;
 - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo artistico, letterario e musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e la conoscenza come un bene per la persona ed un valore sociale;
 - organizzare convegni, dibattiti, stage, corsi di formazione ed aggiornamento, seminari, dibattiti, conferenze, mostre, manifestazioni, workshops ed altre iniziative culturali, sportive e formative; organizzare proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali;
 - organizzare e gestire attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue forme;
 - organizzare incontri tra soci e ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa, editoriale, lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione;
 - fornire servizi di bar e ristorazione ai propri soci;
 - partecipare ad altre associazioni o circoli aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociali ed umanitari;
 - realizzare produzioni artistiche, culturali e musicali atte a coinvolgere i giovani ed a stimolarne il protagonismo;
 - organizzare e gestire attività di volontariato;
 - attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei principi stabiliti dal CTS e dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività

seco
4. L'As
attiv
non
di vi

Art. 3 S

1. Poss
- di lu
2. Il nu
3. La r
- richi
- resp
4. Il Ci
- pers
5. La d
- dire
6. In c
- gion
- chie
7. Lo s
- pert
- limit
8. I di
- asso
- all'A

Art. 4 I

1. I so
2. Han

-
-
-
-
-
-

3. Le r
- gen

4. I so

-
-
-
-

Art. 5 F

1. La c
2. Il s
- Reg
- all'A
- suoi
- app
- escl
- conf

secondarie e strumentali è demandata al Consiglio direttivo.

4. L'Associazione può altresì svolgere, nel rispetto dei principi stabiliti dal CTS e dalla normativa vigente, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

1. Possono aderire all'Associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità e intendono partecipare alle attività dell'Associazione;
2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.
3. La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un modulo apposito. Qualora il richiedente sia soggetto di minore età, il modulo deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.
4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
6. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro dieci giorni, motivandola. L'interessato può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
7. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
8. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
3. Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.
4. I soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;

Art. 5 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.
2. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, o commette o provoca gravi disordini durante le assemblee, o denigra l'Associazione, i suoi organi sociali o gli associati, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



3. Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo al Collegio dei garanti o all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.
4. La qualifica di socio si perde anche qualora la quota sociale non sia stata pagata nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
5. Il socio può recedere dall'Associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote sociali pagate dal socio.

Art. 6 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Collegio dei garanti;
 - l'Organo di controllo, da costituire obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione, da costituire obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di tre anni.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 7 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
2. Delibera su tutte le attività dell'Associazione, in particolare:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
 - nomina e revoca il Collegio dei garanti;
 - quando previsti, nomina e revoca l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. I soci possono intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta contenente l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun socio ha diritto a un voto e può ricevere una sola delega.
4. I componenti degli altri organi sociali che non siano soci dell'Associazione possono partecipare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;

- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.

7. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
8. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente data e ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca presso la sede sociale e da inviare, in modalità elettronica, a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione.
9. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto; per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene sempre a scrutinio segreto. Le delibere assembleari vengono esposte nella bacheca presso la sede sociale nei 15 giorni successivi.
12. Per le deliberazioni relative alla modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto occorre l'Assemblea straordinaria con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. È formato da cinque componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, in giorno prestabilito senza ulteriore avviso, e straordinariamente qualora ne facciano richiesta almeno due consiglieri o su convocazione del Presidente.
5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Il Consigliere che ingiustificatamente non partecipi a tre riunioni consecutive, decade; decade in ogni caso il Consigliere che sia assente dai lavori del Consiglio Direttivo per sei mesi consecutivi.
8. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito dal socio primo escluso dall'elezione del Consiglio, o in mancanza da altro socio cooptato dal Consiglio medesimo; la nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea convocata entro 1 mese. Il Consiglio decade qualora venga meno la maggioranza del Consiglio medesimo; in tal caso il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo entro 20 giorni.
9. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, spetta al Consiglio direttivo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - individuare le attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2, comma 3;
 - deliberare ammontare e termini di pagamento della quota sociale;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica

- dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
10. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate oppure dell'attività di volontariato di cittadini non soci in possesso di competenze specifiche per la realizzazione di specifici programmi; qualora ritenuto indispensabile, il Consiglio può costituire specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti un segretario che coadiuvi il Presidente nella gestione amministrativa dell'Associazione e può attribuire a suoi componenti altre specifiche funzioni per lo svolgimento delle attività associative.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. È eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta.
3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.
6. In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.
7. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente delega, in forma scritta, l'esercizio delle sue funzioni a un componente del Consiglio direttivo.

Art. 10 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione e lo sostituisce, assumendone le mansioni, in caso di impedimento o di assenza.

Art. 11 Collegio dei garanti

1. Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.
2. Il Collegio è composto da tre membri eletti dalla prima Assemblea utile.
3. I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma possono ricevere un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.
4. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 12 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di revisione

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16 Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 Bilancio sociale e informativa sociale

1. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

2. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad un milione di euro l'anno, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.
8. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

Art. 23 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Agabelli



gla